Frammenti del Digesto, ed una raccolta di definizioni in una collezione canonica del principio del secolo XII°

Note di **Luigi CHIAPPELLI**

Il manoscritto 109 (recente numerazione C. 135) dell' archivio capitolare di Pistoia, altrove da noi descritto (1), appartiene ai primi decenni del secolo XII° (2). Esso contiene una collezione canonica in tre libri, che risale al principio del medesimo secolo (3), derivata evidentemente dal così detto *Polycarpus*; e quindi fa parte di quella letteratura canonica, che trasse la sua origine dalla lotta per le investiture (4), quando la scienza romanistica affermavasi potentemente nelle scuole d'Italia. Questa collezione, oltre ad essere importante per la storia del diritto canonico (5), offre anche per la storia del diritto romano nel Medioevo elementi notevoli di studio, alcuni dei quali intendiamo illustrare nelle pagine seguenti.

Il compilatore della collezione ha fatto largo uso del diritto romano, riproducendo passi delle Istituzioni, del Digesto, del Codice, e dell'

(1) Chiappelli L. — I manoscritti giuridici di Pistoia (Archivio Giuridico, 1885. XXXIV, p. 245 segg.).

(2) Il ms. è generalmente attribuito al principio del sec. XII°; lo stesso giudizio cronologico espressero il ch. Sig. Prof. Fitting, ed il compianto Prof. Cesare Paoli nel 1896, quando in Pistoia esaminarono tale codice.

(3) Fournier P. — Une collection canon. ital. du commencement du XII^e siècle (Ann. de l'Enseign. supérieur de Grenoble, 1894, VI, n° 3, p. 66). Esso crede sia stata composta verso il 1112; difatti vi è adoprato il *Liber de honore ecclesiae* di Placido da Nonantula, che sembra scritto nel 1111.

(4) Di questa collezione si ha un altro esemplare, sebbene con qualche variante, nel ms. Vaticano, 3831 (Fournier. — Op. cit., p. 4), e da essa deriva la collezione in 9 libri del ms. C. 118 contenuto nella Biblioteca del Capitolo della Basilica Vaticana (Fournier. — Op. cit. 96.). Questa collezione in tre libri, sebbene tragga elementi da antiche raccolte, quali forse la *Collectio Ans. dedicata* (sec. X), quella in 315 cap. del ms. 522 di Montecassino, e quella in 7 parti del ms. Vatic. 1346 (Thaner. — Unters. u. Mitth. z. Quellenkunde d. canon. Rechts in Sitzungsber. d. k.Ak. d.Wiss. in Wien.LXXXIX. 601 segg), risente una certa influenza del gruppo delle collezioni francesi, come le raccolte di S. Ivo di Chartres e la *Tripartita*. Un nesso più diretto peraltro lo ha col gruppo romano, e specialmente colla collezione detta *Polycarpus* (1104-1112). Vedi Fournier. — Op. cit. 62. — Schulte. in Centralblatt f. Rechtswiss. V. 213. — Fournier. — Yves de Chartres et le Droit canon. 1898, p. 65.

(5) Conrat. — Gesch. d. Quell. u. Liter. d. röm. Rechts im früh. Mittelalt. 1889, p. 375 segg.

Epitome Iuliani (1) ; queste ultime due fonti sono quelle più utilizzate nella raccolta. Ciò non è senza importanza, perchè, essendo la collezione composta in Italia, quando già cominciava ad essere in fiore lo Studio bolognese, si ha una conferma che l'abbandono dell' *Epitome* per l'*Authenticum* si effettuò con molta lentezza (2). I passi delle fonti romane in parte sono desunti dal *Polycarpus* ; altri invece attestano una conoscenza diretta dei testi.

Limitandoci ai frammenti tratti dal Digesto, ricordiamo che il loro apparire in una collezione canonica è di grande interesse storico, mentre la maggior parte delle simili raccolte del secolo XI, quali quelle di Anselmo, di Bonizone, di Burcardo, di Deusdedit, non serba traccia di quella fonte. Non bisogna dimenticare, che nel secolo XI i passi del diritto romano nelle collezioni canoniche erano scarsissimi. Al di là delle Alpi consistevano in qualche estratto dalle Novelle o dal Breviario Alariciano ; al di quà si citava qualche raro passo dalle Istituzioni, dal Codice, e dalle Novelle. Colla lotta per le investiture e colla riforma gregoriana la situazione cangia aspetto. Sulla fine del secolo XI gli studî dei canonisti ebbero un più vivo slancio ; si moltiplicarono i riferimenti al diritto romano, e fra queste citazioni cominciò ad apparire il Digesto. È questo uno dei caratteri più salienti della ricca serie di collezioni inspirate dalla riforma gregoriana, che dovevasi chiudere coll'opera monumentale di Graziano. Al risorgimento della scienza del diritto non furono estranee le lotte ardenti, che con Gregorio VII scoppiarono fra chiesa ed impero.

Difatti i primi saggi dell' uso del Digesto nella letteratura canonica s'incontrano verso il 1090 nella collezione italiana del British Museum ms. 8873 (3), e per influenza di essa in Ivo di Chartres, nella *Caesaraugustana*, nella *Tripartita*, e nel *Polycarpus*. Quindi da questo punto di vista la collezione Pistoiese in tre libri ha notevole importanza anche per la storia del Digesto.

(1) Fournier. — Une collect. p. 96.

(2) Per l'uso dell'Epitome Iuliani da parte d'Irnerio, di Alberico, e di Cipriano vedasi Chiappelli L.— Glosse d'Irnerio e delle sua scuola. in Mem. Accad. Lincei. 1885-86, p. 11. — Fitting. — Zusätze zu Savignys-Rechtsgesch. (Zeitschr. d. Sav.-Stift, XXVI, röm. Abth. p. 54).

(3) Conrat. — D. Pandekten. — u. Inst. Auszug d. Brittisch. Decretalensammlung. Quelle d. Ivo. 1887.

I frammenti del Digesto, che dal *Polycarpus* sono passati nella collezione in tre libri, sono stati pubblicati su quel testo dall' Hüffer (1), e quindi ne omettiamo la riproduzione. Essi sono i seguenti;

1, § 24 a 30. Dig. de vi armata XLIII, 16, ex libro digestorum.
Siue autem corpore..... videri ui deiectum.

3, § 9, ibid. Eum igitur qui..... sed ex continenti.

32, § 1, Dig. de leg. I, 3. Iulianus in libro XXXIV digestorum.
Inueterata consuetudo.... desuetudinem abrogentur.

30, Dig. de reg. iur. L. 17. Nuptias..... consensus facit (2).

Invece i due passi seguenti sono tratti direttamente dal Digesto, e quindi è utile conoscerne la lezione, che pubblichiamo col confronto del testo fiorentino secondo la grande edizione del Mommsen, e della lezione bolognese, per la quale abbiamo usata l'edizione di J. Petit (Parigi, 1513–14). Il primo di essi si trova anche nel ricordato ms. Vat. 3831 (3), ed è la legge 239, § 8 e 9. Dig. de verb. sign. L. 16.

TESTO FIORENTINO POMPONIUS LIBRO SINGULARI ENCHIRIDII	TESTO PISTOIESE POMPEIUS IN LIBRO	TESTO BOLOGNESE POMPONIUS
....		....
Territorium est uniuersitas agrorum intra fines cuiusque ciuitatis : quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratu eius loci intra eos fines terrendi, id est summouendi ius habet. Uerbum suum ambiguum est, utrum de toto an de parte significat. et ideo qui iuret suum non esse, adicere debet neque sibi communem esse.	Territorium est uniuersitas agrorum inter fines cuiusque ciuitatis. Quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci inter eos fines terendi. id est. submouendi ius habet. Verbum suum ambiguum est, utrum de toto an de parte significat. Et ideo qui iurat suum non esse adicere debet neque sibi commune esse.	Territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis; quod ab eo dictum quidam aiunt : quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi. id est. summouendi ius habent. Uerbum suum ambiguum est : utrum de toto, an de parte significet : et ideo qui iurat suum non esse adiicere debet neque sibi commune esse.

Il secondo passo del Digesto è la seguente legge; (4) 16 Dig. qui satisd. cog. II, 8.

(1) Hüffer. — Beitr. z. Gesch. d. Kirchenrechts u. Röm. Rechts im Mittelalt. 1862 p. 89 sgg.

(2) I primi due passi nel ms. Pistoiese sono trascritti sul f. 124r (tit. *de tricennali possessione*); il terzo sul f.187 (tit. *de consuetudine*),e il quarto sul f.206r(tit.*de coniugiis et adult.*).

(3) Fournier.— Une collection. p. 57. Nel ms. Pist. è al f. 221r (tit. *de multimodis iuramentis*.

(4) È nel ms. capit. Pistoiese al f. 224r (tit. *de iuramentis*).

PAULUS LIBRO SEXTO AD EDICTUM	PAULUS LIBRO VI AD EDICTUM	PAULUS
Qui iurato promisit iudicio sisti, non uidetur peierasse, si ex concessa causa hoc deseruerit.	Qui iurato promisit iudicio sisti. non uidetur periurasse si ex concessa causa hoc deseruerit.	Qui iurato promisit iudicio sisti non videtur periurasse si ex concessa causa hoc deseruerit.

Inoltre la collezione di canoni in discorso è arricchita da numerose aggiunte, apposte alla fine di molti titoli della raccolta, e da glosse marginali, dovute alcune all'amanuense stesso del testo, ed altre a vari studiosi della prima metà del secolo XII. Fra queste pure figura il Digesto coi passi seguenti. Il primo di essi contiene i frammenti 9 e 10, Dig. de accusat. XLVIII, 2, e, per quanto ci consta, non si trova in altre raccolte canoniche del tempo. È scritto nel margine del codice da una mano differente da quella del testo, ma che pure appartiene al secolo XII (1).

TESTO FIORENTINO PAULUS LIBRO QUINTO SENTENTIARUM	TESTO PISTOIESE PAULUS ET ERMOGEN. IN XLVIIII LIBRO DIGESTORUM	TESTO BOLOGNESE PAULUS
Alii propter suspicionem calumniae, ut illi, qui falsum testimonium subornati dixerunt: Hermogenianus libro sexto iuris epitomarum. Nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent.	Alii propter suppitionem calumpniae ut illi qui falsum testimonium subornati dixerunt. non nulli propter paupertatem ut sunt qui minus quam. L. aureos habent ab accusatione repelluntur.	Alii propter suspitionem calumniae; ut illi qui falsum testimonium subornati dixerunt. — Her. Nonnulli propter paupertatem : ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent.

L'altro passo (2) è una aggiunta fatta nel testo della collezione da un altro studioso, pure della prima metà del secolo XII. Esso comprende i seguenti frammenti : 7, 11, 12, 13 e 14, Dig. de sponsal, XXIII, I.

PANDECTARUM LIBRO XXIII. TITULO 1.

In sponsalibus consensus..................... euidenter dissentiat.
Item.
Sponsalia sicut.............................. consentire oportet
Quae patris uoluntati........................ a patre eligitur.
Filio familias............................... non possunt.
In sponsalibus contrahendis.................. quam. VII annis.

Questi frammenti si ritrovano anche in altre collezioni canoniche di poco anteriori alla Pistoiese, quali quella del British Museum

(1) Ms. capit. Pist. f. 135r (tit. *de accusatione*).

(2) Ms. capit. Pist. f. 204 (tit. *de coniugio*).

descritta dal Conrat (1), il *Decretum* d'Ivo di Chartres (2), la *Caesaraugustana,* e la *Tripartita.* La lezione del testo concorda con quella della *Tripartita,* per cui senza farne la riproduzione ci riferiamo alla edizione data dal Mommsen (3).

Non sono certamente numerosissimi i frammenti del Digesto in questa collezione in tre libri ; ma, dato la scarso uso di quella fonte nelle più antiche raccolte del genere, è importante seguire passo a passo i progressi dell'uso di quella fonte classica nella letteratura canonica. Per lo meno questa collezione mostra, che in quella letteratura a principio del secolo XII si attribuiva molto valore al diritto romano, e che il Digesto si utilizzava sempre più di giorno in giorno. Certo ancora le fonti preferite erano per i canonisti le Istituzioni, il Codice, e l'*Epitome Iuliani,* perchè più facili all' intelligenza, e perchè prodotti dell' età cristiana ; ma già il clero aveva accettata la massima fonte del diritto classico, dal momento che verosimilmente (4) nella famosa carta di Marturi del 1076 è l'avvocato della chiesa di S. Michele che allega il Digesto. Di più, mentre le precedenti collezioni traevano elementi specialmente dal *Digestum Vetus* (5), comprese quella del British Museum, il *Decretum* d'Ivo di Chartres, e la *Tripartita,* questa in tre libri si estende anche al *Digestum novum.* La corrente iniziale poi andò ingrossando nell' età grazianea, come ne fan fede le *Summae* di Paucapalea, di Stefano Tornacense, e di Ruffino.

Riassumendo, la collezione in discorso contiene due frammenti del *Dig. vetus,* quattro del *Dig. novum* ; le glosse comprendono cinque frammenti del primo, e due del secondo. Quattro di questi passi sono tratti dal *Polycarpus,* e cinque dalla *Tripartita* (6); i rimanenti, cioè due del testo, e due della glossa non sono luoghi comuni

(1) Conrat. — D. Pandekten. — u. Inst. Auszug., p. 10.

(2) Digesta Iustiniani. — Ed. *Mommsen,* addit., p. 47*.

(3) Digesta. — Ed. *Mommsen,* addit., p. 43* e 47*.

(4) È secondo noi naturale attribuire alla parte e non al giudice il riferimento al Digesto in quel documento, perchè il giudice doveva pronunziarsi *secundum acta et probata.* E da questo punto di vista la citazione del Digesto acquista maggior valore, perchè non dovuta a un legista eminente come Pepo, ma ad un legale di comune livello: ciò vuol dire, che il Digesto era già di uso comune.

(5) Conrat. — Gesch. d. Quell. u. Liter. d. röm. Rechts. p. 352, 375, 379, 385. — Digesta, ed. *Mommsen,* addit. 43* seg.

(6) Digesta Iustiniani. ed. *Mommsen.* add. 43*.

ad altre collezioni, e quindi attestano, che tanto il collettore, quanto il glossatore sono ricorsi a manoscritti del Digesto, i quali dovevano risalire per lo meno a principio del secolo XII, e più probabilmente al secolo XI. Quindi si vede, che in quella epoca non vi era tutta quella penuria di manoscritti di tale fonte, quale oggi si suppone. E verosimilmente si tratta di due manoscritti distinti del Digesto, perchè mentre il collettore cita il frammento per mezzo della iscrizione, e quindi mostra di avere davanti a se un manoscritto assai corretto (1), il glossatore invece cita il libro del Digesto ; l'iscrizione dei fr. 9 e 10, Dig. XLVIII, 2 è incompleta, e per ciò è da supporre che possedesse un manoscritto meno integro del primo.

I passi del Digesto in esame verosimilmente ci attestano un altro fatto; che cioé, tanto il collettore, quanto il glossatore erano estranei ad ogni influenza bolognese. Anzi tutto, perchè la scuola di Bologna trascurò le iscrizioni dei frammenti; in secondo luogo, perchè non è seguita la forma stereotipa delle citazioni usata dai Bolognesi (2). Parimente la lezione ci sembra non sia quella bolognese; anzi, senza riprodurre con tutta esattezza la *littera Pysana*, molto le si avvicina, in modo che può giovare alla critica del testo. Questo fatto dimostra, che fuori di Bologna a principio del secolo XII circolavano manoscritti del Digesto con lezione independente dalla bolognese. Fino alla prevalenza assoluta dell' influenza di Bologna, ogni scuola aveva tradizioni proprie, tanto che nella storia delle fonti devesi distinguere regione da regione. Difatti mentre la scuola bolognese trascura le iscrizioni dei frammenti del Digesto, nella lontana Germania Wibaldo di Stablo (3), e nell' Italia centrale il glossatore del ms. Sessoriano 110 delle Istituzioni (4) (sec. XI), citano il Digesto colle iscrizioni

(1) Il ms. che servi al collettore mostra d'avere anche la divisione in paragrafi, come resulta dal testo qui edito del fr. 239, § 8 e 9, Dig. L, 16.

(2) Schupfer. — Manuele di storia del D° ital. 1895, p. 198. Fitting. — Le scuole di D° in Francia durante l'XI sec. (Bull. d. Ist. di D° R°. a. 1891, fasc. III-IV, p. 179). — Fitting. — Quaest. d. iur. subtilit. d. Irnerius, 1894, p. 16.

(3) Fitting.— Le scuo. di D° in Francia (loc. cit. p. 178 seg). — Fitting. — D. Instit. glos. d. Gualcausus, 1891, p. 40.

(4) Patetta. — Nota sopra alcuni mss. delle Istituzioni di Giustiniano. (Bull. Ist. di D° R° a. 1891, fasc. 1-11, p. 64 segg). Questa mancanza di rapporti dei frammenti in esame colla lezione bolognese è tanto più notevole, in quanto in generale le scritture dell' epoca invece la riproducono, e cosi pure la collezioni canoniche del tempo. Ciò può dirsi del libro di Tubinga (Conrat. — Gesch. d. Quell. p. 434), della *Summa Trecensis* (Fit-

integre, e quindi avevano dinanzi dei manoscritti più corretti di quelli bolognesi.

Ogni nuovo elemento di osservazione in questo campo, ancora così oscuro della storia del Digesto, merita attenzione. Ed invero si hanno gravi incertezze sui testi di quella fonte, che circolavano nelle scuole ; con esattezza non puo dirsi quale estensione ebbe la cosi detta *littera vetus* (1) ; che cosa è la *littera antiqua* che pur troviamo ricordata (2) ; quando e come si andô costituendo la *littera bononiensis*. Siccome questa si trova già formata circa la metà del secolo XI (3), e una tale opera dovette richiedere un notevole spazio di tempo, ci sembra che anche questo solo fatto ci autorizzi a ritenere, che il Digesto non è riapparso ad un tratto, come la Minerva armata della favola, colla ben nota carta di Marturi, e che anzi da lungo tempo dovette essere oggetto di studio nelle scuole (4).

Dall' uso del Digesto in questa collezione in tre libri, si possono trarre anche alcune conclusioni circa l'origine della collezione stessa, e dei due manoscritti nei quali è conservata. Quanto al primo punto, la maggior copia dei passi del Digesto nella collezione in tre libri che non nel *Polycarpus*, attesta, che questa raccolta è anteriore a quella del manoscritto in esame. Ciò è confermato dal fatto, che il *Digestum Novum* è nel ms. Pistoiese assai utilizzato. La forma poi della citazione dei testi, e la lezione del Digesto, escludono con ogni probabilità che la collezione in tre libri abbia avuta origine in territorio soggetto all' influenza di Bologna. In fine la maggior copia dei frammenti del Digesto nel ms. Pistoiese a confronto del Vaticano 3831 dà indizio, che quest' ultimo sia più antico : difatti il Pistoiese

TING. — Summa Cod. d. Irnerius, 1894, p. LXXVII), del *Brachylogus*, dell' estratto dal Digesto che servi alla collezione del British Museum, delle opere d'Ivo di Chartres (CONRAT. — D. Pandekten u. Inst. auszug, p. 14), e del *Polycarpus* (CONRAT.— Gesch. d. Quell. p. 375). Anche i mss. del Digesto, Parigino 4450 e Vaticano 1406, sono della fine del sec. XI, e contengono la *littera bononiensis*.

(1) SCHUPPER. — Manuale, p. 498.

(2) *L'antiqua* trovasi citata in SAVIGNY. — Sto. del D° R° nel Medioevo, v. 3, ai n[i] 8 e 216 delle varianti notate dai chiosatori nel testo delle Pandette. Inoltre vi sono ricordi di altre notate lezioni o *litterae* del testo, differenti dalla *pysana* e dalla *bononiensis*. SAVIGNY. — Op. cit.loc. cit. n[i] 307, 322.

(3) CONRAT. — D. Pand. u. Inst. auszug., p. 17.

(4) FITTING. — Z. Gesch. d. Rechtswissen. im Mittelalt. (Zeitschr. d. Sav.-Stift. f. Rechtsgesch.VI.Rom. Abth. p.110 segg.). FITTING.—D.Inst. glos.d.Gualcausus. p.54 seg.

è più ricco del Vaticano anche in estratti dalle altre fonti del diritto romano (1).

Il manoscritto Pistoiese, del quale ci occupiamo, contiene anche una breve scrittura importante per lo storico del diritto. Nel mezzo al tit. *de poenitentia*, lib. III, della ricordata collezione, e quantunque estranea ad essa, l'amanuense stesso del codice, in una pagina rimasta in bianco, ha trascritta una raccolta di definizioni, e di frammenti del Digesto (2). Ne riproduciamo qui il testo, conservando l'ortografia originaria ; soltanto abbiamo sostituita la virgola al punto nel corso del periodo. Abbiamo anche aggiunta la numerazione progressiva delle definizioni, onde sia possibile citarle. Nel manoscritto da principio ogni definizione fa capoverso ; dopo la scrittura continua senza interruzione, ma ogni passo è distinto dal segno del paragrafo. Le quattro definizioni recanti il segno*, nel manoscritto hanno l'iniziale dipinta in rosso. La raccolta è scritta, come il rimanente del codice, su due colonne.

f. 242r.

1. — Pax itaque corporis est ordinata temperatura partium (3).
2. — Pax animae inrationalis ordinata requies appetitionum (4).
3. — Pax animae rationalis, ordinata cognitionis actionisque consensio (5).
4. — Pax corporis et animae, ordinata uita, et salus animantis (6).
5. — Pax hominis mortalis et dei, ordinata in fide sub eterna lege obedientia (7).
6. — Pax hominum ordinata concordia (8).
7. — Pax domus ordinata imperandi, obediendique concordia cohabitantium (9).
8. — Pax ciuitatis ordinata imperandi, atque obediendi concordia ciuium (10).

(1) Fournier. — Une collection, p. 54.

(2) Questa scrittura manca nel ms. Vatic. 3831.

(3) S. Agostino. — De civitate Dei. XIX, capp. 13 e 14.

(4) S. Agostino. — De civ. Dei. XIX, 13 c 14.

(5) S. Agostino. — De civ. Dei. XIX, 13 e 14.

(6) S. Agostino. — De civ. Dei. XIX, 13 e 14.

(7) S. Agostino. — De civ. Dci. XIX ,13 e 14.

(8) S. Agostino. — De civ. Dei, XIX, 13 e 14.

(9) S. Agostino. — Op. cit. XIX, 13, 14 e 16.

(10) S. Agostino. — Op. cit. XIX, 13 e 17.

9. — Pax coelestis ciuitatis, ordinatissima et concordissima societas fruendi Deo, et inuicem in Deo (1).
10. — Pax omnium rerum tranquillitas ordinis (2).
11. — Ordo est parium dispariumque rerum, sua cuique loca tribuens dispositio (3).
12. — * *Augustinus*. Crimen est peccatum grave accusatione, et dannatione dignissimum (4).
13. — * Perfectio boni est consumptio mali (5).
14. — * Matrimonium est appellatum quod non ob aliud debeat femina nubere, quam ut mater fiat (6).
15. — Contra. Virginis definitio est sanctam esse corpore et spiritu·
16. — * Pietas est religio uel reuerentia in Deum et parentes exhibita quidam addunt in patriam et amatores patriae (7).
17. — Iniquitas est quae et anomia dicitur, quicquid contra legem Dei sit. Et dicitur iniquitas mentis acerbitas (8) ; dum malum mente concipitur.
18. — Peccatum perpetratio mali.
19. — Malitia fraus, et cogitatio prauae mentis (9).
20. — Fornicatio .... (10).
21. — Auaritia est cupiditas rerum inexplebilis.
22. — Nequitia est audacia peccati (11).
23. — Contentio est, ubi ueritas non quaeritur, set animositas fatigatur.

(1) S. Agostino. — Op. cit. XIX, 13 e 17.

(2) S. Agostino. — Op. cit. XIX, 13.

(3) *Cicerone*. — Rhetor. lib. 1. — S. Agostino. — Op. cit. XIX, 13.

(4) S. Agostino.— In Iohan. Evangel. c. 8. tract. XLI, n° 9. Questa definizione si trova in uso anche in legisti del sec. XVI. *Medici* Seb.— Tract. de definitionibus. Floren. 1571, p. 272.

(5) S. Agostino. — In Ioh. Evang. c. 8. tract. XLI, n° 12.

(6) S. Agostino.— Contra Faustum. lib. XIX, c. 26.— Epitome Exact. reg. ed. Conrat Add. I, 23. — Glo. Accur. § 1. Inst. I, 9. v. *nuptiae*.

(7) Alcuni elementi di questa definizione sono in *Cicerone*.— De inventione lib. II; altri in S. Agostino.—De civ. Dei. X, c. 1, ed altri in S. Agostino. — Liber de diver. quaest. Quaest. 31.

(8) Papia. — Vocabulista. Venet. 1496. v. *peccatum*.

(9) Papia. — Vocab. v. *malitia*.

(10) Il testo della definitione manca, ma senza che vi sia discontinuità nella scrittura.

(11) Papia. — Vocab. v. *auarus*.

24. — Malignitas est malitiae opus (1).
25. — Superbus est peruersae celsitudinis appetitor (2).
26. — Elatus qui effertur super mensuram suam.
27. — Heretici sunt qui in fide sanctae trinitatis errant.
28. — Scismatici sunt ; quos non fides diuersa facit set disrupta societas communionis (3).
29. — Mali catholici qui recte credunt, set non sicut credunt viuunt (4).
30. — Arbitrare est iudicare, uel testificari.
31. — Signum est quod aliud est et aliud significat (5).
32. — Signaculum est quod alicui rei ad hoc imprimitur ut lateat quo usque reseretur (6).
33. — Pietas est cultus et religio Dei, et misericordia in proximum (7).
34. — Neophitus ad fidem nouiter conuersus, uel nouiter deserens malitiam (8).
35. — Vim enim facere hoc est expellere possidentem, possessionemque diripere.
36. — Gloria est frequens de aliquo fama cum laude (9).
37. — Facultas est bene dicendi copia in omni quaestione.
38. — Ratio est ordo rerum gerendarum ex causis prouenientium (10).
39. — Diffinitio est breuis ac lucida oratio qua quis diffinit breuiter explicat quid sit (11).

(1) Papia. — Vocab. v. *malitia.*

(2) S. Agostino. — De civ. Dei. XIV, 13. — Papia. — Vocab. v. *superbus.*

(3) S. Agostino. — Quaest. septemdecim in Matth. Quaest. XI. — Papia. — Vocab. v. *scismatici.*

(4) Molti elementi di questa definizione sono in S. Agostino. — Quaest. sept. in Matth. Quaest. XI.

(5) Alcuni elementi in S. Agostino. — De doctrina Christiana lib. I. c, 2. — Papia. — Vocab. v. *signum.*

(6) Papia. — Vocab. v. *signaculum.*

(7) S. Agostino. — Sermo LXXXV de verb. Evangel. Matth. 19, c. V, e De civit. Dei X, c. 1. — Ruffino. — Summa. ed. Schulte, 1892, p. 86.

(8) Stefano Tornacense. — Summa, ed. Schulte, 1891, p. 124.

(9) *Cicerone.* — De invent. lib. II.— S. Agostino. — In Iohan. Evangel. c. 17, tract. CV.— Papia.— Vocab. v. *gloria.*— Libell. de verbis quibusdam legal. n° 61, ed. Patetta (Bibl. iur. med. aevi. 1892, p. 131) Vedansi quivi altri luoghi citati in proposito.

(10) Papia. — Vocab. v. *ratio.*

(11) Papia. — Vocab. v. *definitio.* — Libell. de verb. quib. leg. n° 69 (Bibl. iur. med. aevi 1892, p. 132). Vedansi quivi altre citazioni relative al passo.

40. — Descriptio tamquam quibusdam coloribus depictio (1).

41. — Tempus est certa et rationabilis dimensio more et actus mutabilium rerum, id est, nostrarum actionum et passionum (2).

42. — Sententia est firma et indubitata responsio (3).

43. — Opinio prolatum cum dubietate responsum (4).

44. — Matrimonium est uiri et mulieris coniunctio individuam consuetudinem uitae continens (5).

45. — Affinitas est regularitas personarum ex nuptiis nobis adiuncta omni carens parentela (6).

46. — Difficile est et imo impossibile est placere omnibus nec tanta uultuum quanta sententiarum diversitas est.

47. — Ulpianus in libro XI. In usucapionibus non a momento ad momentum, set postremum diem computabimus. Ideoque

(1) Papia. — Vocab. v. *descriptio.* — Libell. de verb. quib. leg. nº 70 (Bibl. iur. med. aevi. 1892, p. 132). Vedasi quivi la nota 2.

(2) Papia. — Vocab. v. *tempus.*

(3) Questa definizione risale alle Istituzioni di Teofilo, § 8, de iure nat. I, 2.— MS. Bibl. nazion. di Parigi lat. 4421 (sec. XI) (Flach. — Etud. crit. sur l'hist. du Droit Rom. au Moyen Age, 1890, p. 139, nº 41).— Glossar. Is. Sal. v. *sentes.* (Epit. Exact. Regib. ed. Conrat. Add. IV, nº 5, p. 202.— Add. I, in Epit. Exact. Reg., p. 152, nº 15. — Libell. de verb. quib. leg., nº 6 (Bibl. iur. med. aevi. 1892, p. 129. — Vedansi quivi citati altri luoghi) — Excerpta Cod. Vatic. reg. 435, nº 121, ed. Patetta (Bibl. iur. med. aevi. 1892, p. 137). Glo. Vat. Brachyl. l. 5, 6, v. *sententiae,* ed. Böcking, p. 201. — Glo. Accur. 8, Inst. de iure nat. I, 2, v. *sententiae.* — La stessa definizione colla parola *manifesta* in luogo di *firma* è in Libell. de verb. legal., nº 32 (Fitting. — Iur. Schr., p. 193.)— Expos. termin. usit., nº 98 (Fitting. — Iur. Schr., p. 164).

(4) Anche questa definizione proviene dalla Parafrasi alle Istituzioni di Teofilo, § 8, de iure nat. I, 2. — MS. Parig. cit. (Flach. — Op. cit. 139, nº 40).— Epit. Exact. reg. Add. I, 15. — Excerpta Cod. Vatic. reg. 435, ed. Patetta (Bibl. iur. med. aevi. 1892, p. 137, nº 121). Vedansi quivi citati altri luoghi in proposito. — Glo. Accur. 8, Inst. de iure nat. I, 2, v. *opiniones.*

(5) 1. Inst. de pat. pot. I, 9. — Expos. termin. usit. nº 77. — Libell. de verb. leg. nº 52. — Papia. — Vocab. v. *nuptiae.* — Ivo. — Pannormia. VI, 1. — Epit. Ex. reg. III, 11, e Add. I, 23.

(6) In eguale forma, salvo lieve variante, questa definizione si trova anche nella Glossa Colon. alle Istit. (Fitting. — D. Instit. glosse d. Gualcausus, p. 95, nº 18). — Azo. — Sum. Cod. de nuptiis, lib. V, 4, nº 13 ; con qualche variante in *Uguccione* (Liber derivationum, v. *affinis,* in Epit. Ex. reg. ed. Conrat, p. 204).— De verb. quib. leg. (Bibl. iur. med. aevi, 1892, p. 131, nº 52). — Exc. cod. Vat. reg. 435. (Bibl. iur. med. aevi. 1892, p. 132, nº 1). — Epit. Ex. reg. Add. I, § 23, p. 154). — MS. Parig. cit. (Flach. — Op. cit

qui hora sexta diei, kalendarum ianuariarum possidere ceperit, hora sexta noctis pridie kalendas ianuarias implet usucapionem (1).

48. — Paulus libro IIII. In omnibus temporalibus actionibus nisi nouissimus totus dies compleatur non finit obligationem (2).

49. — Celsus in libro XXXVIIII. Cum bissextum kalendis est nichil refert utrum priore an posteriore die quis natus sit, et deinceps. VI. kalendas eius natalis dies est. Nam id biduum pro una die habetur, set posterior dies intercalatur, non prior ideo quodammodo intercalatum est, VI kalendas natus, cum bissextum kalendis est, priorem diem natalem habet (3).

p. 140, nº 45). — Sententiae Rodlandi. *de imp. affin.*, ed. Gietl, 1891, p. 304). — Glo. Accur. 6, Inst. de nupt. I, 10, v. *adfinitatis*. Per altre citazioni di luoghi vedasi la nota 18 del Patetta nel cit. vol. della Bibl. iur. p. 131. Finalmente la definizione comparisce in versione greca in Costant. Harmenop, lib. IV, tit. 6, nº 24 (Brissonius. — De verb. sign. 1743, I, p. 23, v. *adfines*); quindi ebbe larga diffusione. Essendo contenuta essa nella Glossa di Colonia (mano antica), e nel MS. Pistoiese (sec. XII, in.), doveva essere di uso comune nel secolo XI. Dall' antichità certamente non deriva, perchè manca a Isidoro, e non si trova nel *Corpus iuris*, e negli altri scritti dell' antichità classica. Del resto anche la strana parola *regularitas* nel senso di *necessitudo, habitudo, familiaritas* è estranea al ricco tesoro dell' antico latino.

(1) FR. 6 E 7, DIG. DE USUC. XLI, 3.

TESTO FIORENTINO	TESTO BOLOGNESE
Ulpianus libro undecimo ad edictum. In usucapionibus non a momento ad momentum, sed totum postremum diem computamus. Idem libro uicensimo septimo ad Sabinum. Ideoque qui hora sexta diei kalendarum Ianuariarum possidere coepit, hora sexta noctis pridie kalendas Ianuarias implet usucapionem.	Ulpianus. In usucapionibus non a momento ad momentum sed totum postremum diem computamus. Idem. Ideoque qui hora sexta diei kalendarum ianuariarum possidere ceperit: hora sexta noctis pridie kalendarum ianuariarum implet usucapionem.

(2) FR. 6, DIG DE OBL. ET ACT. XLIV, 7.

Paulus libro quarto ad Sabinum. In omnibus temporalibus actionibus nisi nouissimus totus dies compleatur, non finit obligationem.	Paulus. In omnibus temporalibus actionibus nisi nouissimus totus dies impleatur: non finit obligationem.

(3) FR. 98, DIG. DE VERB. SIGN. L, 16.

Idem (Celsus) libro trigensimo nono digestorum. Cum bisextum kalendis est, nihil refert, utrum priore an posteriore die quis natus sit, et deinceps sextum kalendas eius natalis dies est: nam id biduum pro uno die habetur. sed posterior dies intercalatur, non prior: ideo quo anno intercalatum non est sexto kalendas natus, cum bisextum kalendis est, priorem diem natalem habet.	Idem (Celsus). Cum bisextus in kalendis est nichil refert utrum priore an posteriore die quis natus sit: et sic deinceps sexto kalendas eius natalis dies est. Nam id biduum pro uno die habetur: sed posterior dies intercalatur non prior: ideo quo anno intercalatum non est: sexto kalendas natus cum bisextus kalendis est priorem diem natalem habet.

50. — *Ambrosius* (1). Officium ab efficiendo dictum putamus quasi efficium. Set propter decorem sermonis una inmutata littera officium nuncupari, uel certe ut ea agas quae nulli officiant prosint omnibus (2).

Questa raccolta è certamente copia di un originale più antico ; difatti la definizione della *fornicatio* (nº 20) è sfuggita alle cure dell' amanuense. Quindi probabilmente il testo oltrepassa il secolo XII. Il fatto, che spesso le definizioni di Papia alle medesime voci son differenti da quelle della raccolta Pistoiese, e che talvolta soltanto alcuni elementi di queste si trovano nel *Vocabulista*, ci fa supporre, che l'autore della raccolta non abbia fatto uso del *Vocabulista* (circa a. 1063), e che piuttosto un fondo antico di definizioni abbia dovuto servire all'uno e all'altro scrittore. Nessun altro dato ci permette di determinare con maggiore precisione l'origine, e l'epoca, cui risale questa scrittura contenuta nel ms. Pistoiese.

Essa è una raccolta di definizioni tratte dalle opere di Cicerone, di S. Ambrogio, di S. Agostino, e dalle fonti del diritto romano, e di definizioni che si trovano in Papia, e nelle opere giuridiche del periodo pre-bolognese, o del principio del sec. XII, quali la Glossa di Colonia alle Istituzioni, l'*Expositio terminorum usitaciorum*, ed il *Libellus de verbis legalibus* ; definizioni che permangono lungamente nelle scuole, e riappariscono fino nella Glossa Accursiana. Ricorda gli *Excerpta* del ms. Parigino delle Istituzioni 4421 (sec. XI), e le definizioni del ms. di Cambridge f. 183 (sec. XII) illustrate dal Flach (3); è cioè una raccolta di principî, che venivano accettati dalle scuole rinascenti, come eredità di altre più antiche. Ed era questa una forma letteraria dell'epoca (4), cui appartengono molti glossarî (5) ; è una di quelle scritture insomma, che preludiano la letteratura posteriore dei *Vocabularia iuris* ordinati alfabeticamente (6).

(1) Questa definizione è scritta da una mano differente ; ma pur sempre del secolo XII.

(2) S. Ambrogio. — Officiorum liber. lib. I, c. VIII. Isidoro Ispal. — Originum lib. VI de officiis. — Papia. — Vocab. v. *officia.*

(3) Flach. — Étud. crit. p. 69, 131 segg., 309 seg.

(4) Il Fitting (Iur. Schr. p. 36, 39. — D. Inst. glos. d. Gualc. p. 41 seg.) suppone, che l'*Exp. termin. usit.* e. il *Libel. de ver. leg.* traggano origine da un più antico glossario giuridico alfabetico.

)5) Loewe. — Prodr. corporis Glossariorum Latinorum, 1876, p. 88, 109, 155, 222 segg

(6) Seckel. — Beitr. z. Gesch. beid. Rechte i. Mittelalt, 1898, p. 196 seg. — Del resto

Questa raccolta, compresa in un manoscritto che doveve servire all' insegnamento in una scuola capitolare, è importante, anche perchè ci attesta quale era lo stato della cultura in tali scuole. Si collega ad un periodo primitivo dell' insegnamento, quando i principî del diritto si trovavano associati alle arti liberali, ed in specie alla rettorica; in essa la trattazione del *genus iudiciale* apriva la via ad una sommaria cognizione del diritto, che doveva servire all'eloquenza forense ed al *dictamen prosaicum* (1). Pure questo connubio non è rimasto senza resultati ; per esso le scuole capitolari hanno contribuito a popolarizzare la conoscenza del diritto (2), a iniziare una grande scuola di canonisti, ed è per effetto di ciò, che tanti antichi testi giuridici e manoscritti delle fonti sono giunti a noi conservati negli archivi capitolari.

Ma la parte senza dubbio più importante della raccolta sono i frammenti del Digesto contenutivi. Essi in numero di quattro appartengono al *Digestum novum*, ed attestano l'uso diretto della fonte, perchè non si trovano in altre collezioni del tempo. Si scorge ormai, che il clero studia il Digesto, non soltanto per inserirne nelle collezioni canoniche qualche frammento, come finora aveva fatto. Il Digesto non è più esclusivamente adoprato da uomini di superiore cultura ; ma è penetrato nelle scuole capitolari, a migliorare le condizioni dell' insegnamento, ed a formare il criterio giuridico nel giovane clero. È notevole, che questi estratti dal Digesto probabilmente non hanno alcun contatto colla tradizione bolognese ; 1° perchè la citazione è fatta non secondo la forma bolognese, ma mediante l'iscrizione, e questo prova che il manoscritto adoprato doveva essere assai completo; 2° perchè la lezione del testo, lungi del seguire la *littera bononiensis*, coincide quasi esattamente colla *littera pysana*. Difatti nei due primi frammenti si hanno piccole discordanze con questa, i quali possono essere errori di copia; il terzo

anche il *Liber Distinctionum* di *Iohannes de Deo*, che è il più antico vocabolario giuridico alfabetico della metà del secolo XIII contiene termini estranei alla terminologia giuridica (Seckel. — Op. cit. p. 458, 462 segg).

(1) Fitting. — D. Anf. d. Rechtsschule z. Bologna, 1888, p. 15 segg.

(2) È per questo, che fino nei sec. XIV e XV troviamo, che i predicatori italiani discutevano pubblicamente nelle chiese contro i legisti sopra punti controversi di diritto ; di ciò troviamo ricordi anche nelle opere degli antichi giureconsulti, che per brevità omettiamo.

coincide colla *pysana*; il quarto infine si puo dire riproduca questa, e difatti la parola *quodammodo* in luogo di *quo anno* verosimilmente è errore d'interpretazione di scrittura. Ma nelle parti sostanziali e caratteristiche anch'esso segue la lezione del testo oggi fiorentino. L'unica sostanziale differenza con questo è, che il secondo frammento manca d'iscrizione, e fa seguito al primo.

Abbiamo forse cosi dinanzi a noi un'antica traccia dell'uso, sia diretto, sia indiretto, del manoscritto allora pisano delle Pandette, in un codice che da lunghi secoli è custodito in Pistoia, e quindi a poca distanza da Pisa ? Non possiamo affermarlo con sicurezza ; ma la supposizione ha molta verosimiglianza. È certo che i rapporti strettissimi di natura intellettuale, artistica, giuridica, politica ed economica, onde furono collegati i comuni di Pisa e di Pistoia, e pei quali Pistoia nel primo periodo della vita comunale fu soggetta all' influenza pisana, finchè fu schiacciata dopo fiera resistenza dalla potenza fiorentina, potrebbero accrescere tale verosimiglianza. Del resto non è infondato il pensare, che il manoscritto possa provenire da Pisa (1); uno dei glossatori di questo manoscritto, dal quale son pure trascritti in margine i fr. 9 e 10, Dig. XLVIII, 2, sopra pubblicati, ha aggiunti come glosse marginali alcuni canoni del concilio di Pisa del 1135 (2). Inoltre, fra le glosse del manoscritto appartenenti al secolo XII, vi sono alcuni estratti dalla *Summa Sententiarum* di Ugo da S. Vittore, il quale, a cosi poca distanza dalla sua morte, poteva più facilmente che altrove

(1) Che anche la Glossa pistoiese al Codice, purc proveniente dall' archivio capitolare di Pistoia, abbia avuta origine pisana, è ipotesi affacciata dallo ZDEKAUER. — Studi sul doc. priv. ital. (Studi Senesi, 1890, f. II-III, p. 211).

CHIAPPELLI L.—Recherches sur l'état des étud. de Droit Rom.en Toscane au XI[e] siècle (Nouv. Rev. hist. de Droit, 1896, p. 266).

(2) Riferiamo qui il principio di tali glosse :

f. 58. — Innocentius papa II, in generali concilio pisis residens statuit. Si quis symoniace ordinatus.....

f. 68. — Innocentius papa II.In generali concilio pisis habito statuens dixit.Innouamus autem et praecipimus.....

f. 120[r]. — Innocentius papa II. In pisano concilio residens statuit. Ut autem lex continentiæ.....

f. 266 (inserzione nel testo). — Innocentius papa II. In concilio pisis habito, cap. XII. Præcipimus ut qui suadente diabolo.....

essere conosciuto a Pisa, la quale tanti rapporti aveva colla Francia (1).

Ma la questione è grave, e richiede, per la sua soluzione altri dati sicuri e decisivi (2). Peraltro se non puo parlarsi dell'uso del manoscritto pisano, resta sempre il fatto importante, che a principio del secolo XII, fuori di Bologna, si ha un altro manoscritto del *Digestum novum*, il quale probabilmente doveva risalire almeno alla fine del secolo XI. Difficilmente puo ammettersi, che l'autore della collezione in tre libri, il suo glossatore, e l'autore della raccolta di definizioni abbiano tutti adoprato il medesimo manoscritto del Digesto. Quindi si vede, che alla fine del secolo XI e a principio del XII simili manoscritti non erano tanto rari, come si crede generalmente ; e l'esistenza di manoscritti suppone l'esistenza di studiosi su questa fonte principalissima del diritto romano. Del resto la citazione di passi del Digesto in uno scritto proveniente da una scuola capitolare dimostra, che questo testo era già nel dominio del publico, e non una cosa di straordinaria rarità (3).

La storia del Digesto nel Medioevo richiede ancora nuovi studî ed indagini, specialmente nei ricchi archivi e nelle biblioteche d'Italia; noi ne conosciamo appena i principali lineamenti, ed è forse ancora lontana l'epoca nella quale ne potremo avere un disegno completo e perfetto. Ma è un campo fruttuoso di ricerche; e noi abbiamo viva fede, che anche nella storia di questa fonte si troverà la continuità della tradizione scientifica dall'età giustinianea alla bolognese, e che prima o poi dovrà essere eliminata l'idea, che questo monumento dell' antichità classica ad un tratto sia riapparso al vivo lume delle scuole rinascenti sul finire del secolo XI.

(1) Fournier. — Une preuve de l'authenticité de la Somme des Sentences attribuée à Hugues de Saint-Victor, 1898, p. 3 (estr. dagli Ann. de l'Université de Grenoble , X, 2).

(2) Anche il frammento Pragense del Digesto mostra, che innanzi gli ordinari mss. dei glossatori si avevano alcuni testi in stretta parentela con quello pisano (Fitting. — Z. Gesch. d. Ueberlieferung d. Digestentextes, in Zeitschr. d. Sav.-Stift. XVII. Rom. Abtheil, p. 341). Le *Quaest. de iur. subtilit.* (Fitting. — Quaest., p. 16) nella lezione *quandoque* accolta nel fr. ult. Dig. de neg. gest. III,5, dànno indizio della conoscenza delle Pandette pisane ; pure la *Summa Trecensis* (Fitting. — Summa Cod. d. Irnerius, p. LXXVII) sembra mostrare in un luogo, come la lezione di quel ms. era già notata. Per la conoscenza che probabilmente Irnerio ebbe di quel famoso ms., vedansi *Mommsen.* — Digesta. pref. XII.— Besta. — L'opera d'Irnerio, 1896, I, p. 96 seg.

(3) In questa scrittura si ha la conferma, che nella Toscana vi era un risveglio di cultura giuridica nel secolo XI ; ciò che altrove cercammo illustrare.